

<https://www.sentenzeappalti.it/2025/02/27/soccorso-procedimentale-per-certificazione-scaduta-in-corso-di-gara-art-101-d-lgs-36-2023/>

[Sentenze](#)

Soccorso procedimentale per certificazione scaduta in corso di gara (art. 101 d.lgs. 36/2023)

[27.02.2025 Redazione](#)



[Consiglio di Stato, sez. III, 27.02.2025 n. 1707](#)

11.3. La prospettazione dell'appellante non può essere condivisa. Il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto, infatti, non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all'offerta tecnica, e dunque va consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una "corsa a ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall'articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

11.4. Ed infatti la giurisprudenza consente in questi casi l'integrazione di eventuali elementi documentali carenti nonostante i limiti posti al soccorso istruttorio dall'articolo 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881, relativa a un caso il possesso della certificazione era stata solo dichiarato e non documentato).

11.5. Se dunque è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l'offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara: di conseguenza, nel caso di specie se anche la stazione appaltante avesse avuto contezza della scadenza della dichiarazione -OMISSIS- posseduta dall'odierna appellata (comunque intervenuta dopo che la sua offerta tecnica era stata esaminata e il relativo punteggio premiale era stato assegnato), al più avrebbe potuto chiedere al concorrente di documentare di aver

quanto meno presentato l'istanza di rinnovo della stessa, senza essere affatto tenuta in via automatica a rivedere i punteggi e detrarre quello previsto dall'articolo 19 del Disciplinare.

11.6. Ne discende che, non essendo l'appellante riuscita a dimostrare – se non in via meramente ipotetica ed eventuale – la supposta retrocessione dell'appellata al terzo posto in graduatoria, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in primo grado risulta infondata, non essendo supportata dalla prova certa della asserita carenza di legittimazione o interesse.